COMUNE DI CALTIGNAGA

Provincia di NOVARA

REGOLAMENTO COMUNALE DI BIBLIOTECA

Approvato con deliberazione C.C. n. 18/1997

Modificato con deliberazione C.C. 47/2000

TITOLO I

FINALITA' E FUNZIONI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

ART. 1

1. La biblioteca comunale di Caltignaga è un istituto che opera nella comunità regionale al servizio di tutti i cittadini con riferimento alle leggi dello Stato e della Regione allo scopo di:
1) diffondere l'informazione e promuovere lo sviluppo culturale dei cittadini, nel rispetto della pluralità di opinioni;
2) contribuire allo sviluppo dell'educazione democratica e della formazione intellettuale e civile della popolazione;
3) stimolare e organizzare l'attività di educazione permanente;
4) favorire l'attuazione del diritto allo studio;
5) garantire la tutela e il godimento pubblico del materiale bibliografico, dei documenti e degli oggetti di valore storico e culturale facenti parte del patrimonio della biblioteca e incrementare tale patrimonio attraverso il reperimento e l'acquisizione di opere manoscritte o a stampa, nonché di documenti di interesse locale;
6) adottare iniziative per diffondere la conoscenza della storia e delle tradizioni locali.

ART. 2

1. Le norme contenute nel presente regolamento disciplinano la democraticità dell'istituto per quanto attiene all'amministrazione, alle funzioni attribuite ai soggetti che volontariamente e gratuitamente prestano la loro opera nella biblioteca, all'ordinamento interno, ai rapporti con il pubblico, all'espletamento dei servizi e dei programmi di attività culturale ed assicurano un rapporto costante con la popolazione.

TITOLO II

ORGANI DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO

ART. 3

1. La gestione della biblioteca è affidata a un Consiglio di biblioteca, nominato da competente organo statutario, costituito da sei membri.
2. Fanno parte del Consiglio di biblioteca:

a) Due consiglieri comunali, di cui uno di minoranza;
b) Un rappresentante designato dagli organi collegiali della scuola;
c) Due rappresentanti delle forze sociali, culturali e degli utenti;
d) Il bibliotecario.

3. Il Consiglio di biblioteca è nominato entro 60 giorni dalla data dell'elezione del Consiglio comunale e dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio comunale medesimo e comunque sino alla nuova nomina.

4. In caso di dimissioni volontarie, morte o revoca dei componenti del Consiglio di biblioteca, la surroga deve avvenire entro 60 giorni dall'evento. Le dimissioni devono essere indirizzate al Presidente e sono immediatamente efficaci.

5. I componenti del Consiglio di biblioteca sono revocati dalla carica, su proposta del Consiglio di biblioteca, dallo stesso organo che li ha nominati esclusivamente nel caso in cui non partecipino alle riunioni formalmente indette per tre sedute consecutive senza giustificati motivi e per incapacità nell'espletamento dell'incarico.

ART. 4

1. Le sedute del Consiglio di biblioteca di tengono presso la sede della Biblioteca.

2. **Il Consiglio di biblioteca è legalmente costituito in presenza di almeno la metà dei componenti assegnati.**

3. Tutte le deliberazione sono assunte a scrutinio palese con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, fatta salva la maggioranza qualificata prevista per l'elezione del Presidente e del Vice - presidente.

4. Il Consiglio di biblioteca è convocato, entro trenta giorni dalla nomina, dal Sindaco o dall'Assessore delegato per l'elezione del Presidente e del Vice- presidente. Le funzioni di presidente temporaneo sono svolte dal componente più anziano di età mentre quelle di segretario dal componente più giovane di età.

2. L'elezione del Presidente e del Vice - presidente deve avvenire con due distinte votazione a scrutinio palese, la prima per il Presidente e la seconda per il Vice - presidente, e risulteranno eletti coloro che avranno riportato il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Se dopo due votazione da tenersi anche nella stessa seduta nessuno dei candidati avrà ottenuto la maggioranza assoluta si procederà a un'ulteriore votazione e risulterà eletto colui che avrà ottenuto il maggior numero di voti e in caso di parità il più anziano di età.

3. Nel caso di dimissioni, morte o revoca dalla carica di Presidente o di Vice - presidente la surrogazione deve avvenire nel termine di 30 giorni dalla nomina del nuovo membro da parte del competente organo statutario.

ART. 5

1. Il Consiglio di biblioteca, oltre alle competenze indicate nell'art. 4:
a) propone al Comune gli indirizzi di politica culturale, i programmi di attività, i criteri per l'utilizzazione dei contributi regionali e la scelta dei materiali;
b) fissa i giorni e gli orari di apertura al pubblico della biblioteca.
c) presenta, entro il mese di settembre di ciascun anno, al Comune per la discussione e l'approvazione da parte del competente organo statutario, una relazione sull'attività svolta nonché su quella da svolgere nell'anno successivo;
d) può presentare al Comune, entro il 30 settembre di ogni anno, richiesta di cui all'art. 6 della Legge Regionale 28 agosto 1978 n. 58,
e) propone al Comune lo schema di Regolamento d'uso della biblioteca e le relative modifiche per le conseguenti approvazioni.

ART. 6

1. Il Presidente del Consiglio di biblioteca ha le seguenti competenze:

a) rappresenta ufficialmente la biblioteca;
b) convoca il Consiglio di biblioteca mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno da recapitare ai singoli componenti almeno tre giorni prima della seduta. Nel caso in cui venga fissato un calendario delle sedute questo deve essere comunicato ai componenti del Consiglio e vale a tutti gli effetti come avviso di convocazione;
c) presiede il Consiglio di biblioteca e sottoscrive i verbali unitamente al bibliotecario direttore.

2. In caso di morte, assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice - Presidente.

ART. 7

1. Il bibliotecario - direttore:
a) è responsabile dell'esecuzione della politica culturale deliberata dal Consiglio di biblioteca e dell'organizzazione tecnica dei servizi;
b) redige e sottoscrive con il Presidente i verbali delle deliberazioni del Consiglio di biblioteca e li trasmette in copia al Comune nei 15 giorni successivi all'adozione;
c) è consegnatario dei locali, degli arredi, dei libri e di tutto il materiale che si trova all'interno dei locali medesimi;
d) tiene aggiornati gli schedari.

TITOLO III

COMPITI DEL COMUNE

ART. 8

1. Il Comune garantisce ed assicura il funzionamento, lo sviluppo della biblioteca e l'attuazione del programma di attività culturale proposto dal Consiglio di biblioteca ed approvato dal Comune mediante idoneo stanziamento nel bilancio preventivo alimentato da contributi da parte della Regione, di privati ed altri enti.

2. Copia delle pubblicazioni curate dal Comune verranno depositate presso la biblioteca.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 9

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività della deliberazione

consiliare con la quale è stato approvato, a norma del vigente Statuto comunale. Con la medesima decorrenza è abrogato il Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 30 gennaio 1976.

2. Il Consiglio di biblioteca è nominato dal competente organo statutario entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Regolamento.

IL SINDACO
Dott. Angelo Gioria

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Mario Martino